

in tutte le sue parti approvato, ordina, ed espressamente prescrive.

I. Qualunque che attualmente esercita la vendita delle Carni di Manzo, Vitello, e Castrato in questa Capitale, sarà in dovere di portarsi nel termine di giorni tre dopo la pubblicazione del presente Proclama all' Ufficio del Deputato alle Carni per manifestare al Cancellier dell' Ufficio medesimo la Contrada, e situazione della propria Bottega, e così pure il Nome, e Cognome della Persona che lo esercita, non che render noto qualunque cambiamento di Persona, o di Bottega da luogo, che succeder potesse, dal qual Cancellier sarà instituito un libro apposito per registrar la situazione delle Botteghe, ed i Nomi degli Esercenti, che verranno manifestati, senza ch'essi Esercenti abbiano per tal motivo a risentire il più piccolo aggravio.

II. Volendo questa Congregazione ripristinata, per quanto lo comportano le attuali circostanze, quella salutare disciplina, che sussisteva nel 1796., in forza della quale non era permesso a' Venditori di Carne di Manzo, il vender Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, come pure a quelli che vendessero questi ultimi quattro Generi, il tenere nelle rispettive loro Botteghe, o vendere Carne di Manzo, dovrà perciò ognuno di quei Venditori di Carni, che verranno a dar-